



Allegato 1)

**REGIONE MOLISE**

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -  
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA  
PRODUTTIVA – TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

**MISURA 11**

**AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**Reg. (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  
Titolo I, Capo II,  
Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, **Articolo 29**

**Priorità P4** Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

**Focus area 4B** "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

**SOTTOMISURA 11.1**

*Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica*

**INTERVENTO 11.1.1**

*Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica*

**SOTTOMISURA 11.2**

*Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*

**INTERVENTO 11.2.1**

*Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica*

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
SOSTEGNO/PAGAMENTO  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  
CONFERMA**

**ANNUALITA' 2016**



Le presenti disposizioni attuative disciplinano il Bando regionale per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016 a valere sulla Misura 11 - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise. Esse riguardano le sottomisure 11.1. e 11.2 relative rispettivamente ad operazioni riferite alla Conversione e Mantenimento di pratiche e metodi biologici.

Inoltre, riguardano le domande di pagamento di conferma degli impegni per il 2016 di cui alle domande di sostegno per l'intervento 11.2.1 presentate nel 2015-Conferme.

### **Articolo 1 - Obiettivi e finalità**

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni per i Tipi di operazione 11.1.01 "**Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica**" e la conferma degli impegni per le operazioni di cui all'intervento 11.2.01 "**Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica**" della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise.

L'analisi SWOT ha evidenziato la necessità di ricorrere a pratiche agricole maggiormente sostenibili ed all'agricoltura biologica quali strumenti per contrastare i fenomeni erosivi, il rischio idrogeologico, la perdita di biodiversità e di fertilità dei suoli. Tale necessità è evidenziata nei **fabbisogni 6 e 7** del programma.

L'attività agricola, nelle sue espressioni sostenibili, rappresenta una delle opportunità per mantenere la biodiversità, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, frenare valorizzare le risorse umane ed ambientali all'interno di un equilibrio evolutivo che contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque, favorire la diversificazione colturale, con notevoli vantaggi sulla biodiversità e sul paesaggio.

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto sia alla conversione che al mantenimento nel tempo dei metodi della agricoltura biologica

Tali obiettivi rispondono prevalentemente **alle focus area della priorità 4** concorrono al contempo anche alla **focus area 5E** relativa al potenziamento dei depositi di carbonio ed agli obiettivi tematici orizzontali dell'ambiente e del clima.

La misura si compone di due sottomisure o modalità di aiuto:

- ☐ la sottomisura 11.1 di aiuto alla conversione;
- ☐ la sottomisura 11.2 di aiuto al mantenimento.

### **Articolo 2 - Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- ☐ Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ☐ Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ☐ Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ☐ Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- ☐ Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;

- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

### **Articolo 3 - Ambito territoriale di intervento**

La conversione e/o il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica può essere adottato su tutto il territorio regionale.

### **Articolo 4 - Obblighi di carattere generale**

L'adesione alla misura comporta il rispetto dei principi indicati nel regolamento (CE) 834/07 e sue successive evoluzioni.

Il rispetto di tutti gli impegni ed obblighi previsti per la Misura, descritti al capitolo 8.2.9 del PSR 2014-2020 della Regione Molise è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

In particolare devono essere rispettate le norme di produzione di cui al titolo III del regolamento che prevedono:

1. divieto di utilizzo di OGM;
2. norme generali di produzione agricola ed in particolare che la totale superficie aziendale sia condotta con metodi biologici e che in presenza di animali siano tutti allevati con le norme di produzione animale;
3. norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 834/07 tra cui:
  - impiego di tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;
  - la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
  - l'utilizzo di concimi e ammendanti autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 e l'utilizzo laddove necessario di prodotti biodinamici;
  - non utilizzare concimi minerali azotati;
  - l'utilizzo di tecniche di prevenzione, dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti, basati sulla salvaguardia dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
  - l'utilizzo, in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, di prodotti autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;
  - l'utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente nelle modalità previste dal regolamento;

- l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale autorizzati per l'uso;
  - nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.
4. le norme di produzione animale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 834/07 e relative all'origine degli animali; alle pratiche zootecniche ed alle condizioni di stabulazione; al trasporto, alla riproduzione, all'alimentazione ed alla prevenzione e cura degli animali. In particolare:
    - il carico bestiame deve essere non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro. Il carico massimo va calcolato sull'intera SAU aziendale, mentre il carico minimo va calcolato esclusivamente sulle superfici a pascolo e prato pascolo richieste a pagamento;
    - vanno utilizzati per l'alimentazione prodotti ottenuti con metodi biologici;
    - va garantito uno spazio adeguato per gli animali che rispetti le norme sul benessere animale ed inoltre un sistema di stabulazione che preveda la possibilità di spazi all'aperto o periodi di pascolamento;
    - vanno utilizzati per la prevenzione e la cura solo metodi e prodotti autorizzati per la produzione biologica;
  5. mantenimento di fasce inerbite e/o fiorite e di siepi realizzate per attenuare l'effetto deriva proveniente da aziende confinanti e per migliorare lo stato della biodiversità e del paesaggio. Le operazioni di sfalcio o di potatura devono avvenire secondo modi e tempi che non arrechino disturbo alla fauna selvatica ed in particolare alla nidificazione ed allevamento dei piccoli.
  6. la certificazione da parte di un organismo terzo;
  7. ricorso ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici al primo anno ed al quinto anno d'impegno ed in particolare per le fertilizzazioni, la prevenzione e cura delle malattie delle piante e degli animali. L'AdG può concedere una proroga a tale impegno previsto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
  8. analisi dei terreni al primo anno ed al quinto anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale "Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)". L'AdG può concedere una proroga a tale impegno previsto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
  9. registrazioni, laddove possibile, su sistemi telematici e/o banche dati on-web.

### **Articolo 5 - Soggetti Beneficiari**

Per entrambe le sottomisure possono beneficiare dell'aiuto gli Agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), che conducono le proprie aziende con il metodo dell'agricoltura biologica in attuazione del regolamento (CE) 834/07 e s.m.i..

### **Articolo 6 - Adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2**

Il richiedente potrà aderire:

1. sottomisura 11.1-Intervento 11.1.1 “Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica”.

L'impegno principale della misura è rappresentato dall'introduzione/conversione delle pratiche agricole, su tutta la superficie aziendale, ai metodi di produzione biologica. In caso di aziende zootecniche le suddette metodiche vanno adottate anche per gli allevamenti a prescindere dalla presenza di pascolo-

Il periodo dell'impegno è pari a 5 anni, prorogabile fino a 7 anni, con specifico provvedimento dell'Autorità di Gestione. Tale periodo di impegno è comprensivo della fase iniziale di conversione a cui sono sottoposte le superfici aziendali.

2. sottomisura 11.2-Intervento 11.2.1 “Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica”.

L'impegno principale della misura è rappresentato dal mantenimento dei metodi di produzione definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, su tutta la superficie aziendale. In caso di aziende zootecniche le suddette metodiche vanno adottate anche per gli allevamenti a prescindere dalla presenza di pascolo.

Il periodo totale di durata dell'impegno è di 5 anni prorogabile fino a 7 anni con specifico provvedimento dell'Autorità di Gestione. Tale periodo parte dalla data di sottoscrizione della prima domanda di aiuto.

I soggetti che partecipano alla sottomisura 11.1 non possono aderire alla sottomisura 11.2 e viceversa. Inoltre i soggetti che partecipano ad una delle due sottomisure sopra richiamate non possono aderire ai bandi relativi alla misura 10 di cui all'articolo 28 del regolamento UE 1305/13 ad eccezione dell'intervento 10.1.5 e limitatamente all'aiuto per le razze minacciate di erosione genetica con esclusione di quelli relativi alle specie vegetali.

### **Articolo 7 - Tipologia ed entità del sostegno**

La tipologia del sostegno è riferita ad pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata di 5 anni prorogabile fino a 7 anni con specifico provvedimento dell'Autorità di Gestione.

### **Articolo 8 - Dotazione finanziaria**

Per far fronte agli oneri relativi al presente bando saranno utilizzate le risorse finanziarie programmate nella misura 11 del PSR Molise 2014/2020. L'importo finanziario del presente bando è pari a complessivi € 15.000.000.

### **Articolo 9 - Gli interventi del bando**

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervento 11.1.1 “sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica”</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ☐ **Descrizione intervento**

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. L'obiettivo è quello di

aumentare le superfici condotte con metodi biologici ed il numero di aziende certificate BIO.

#### □ **Importo degli aiuti**

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato di seguito riportato:

- a. Pascoli associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 80 euro/ettaro;
- b. Prati (temporanei, a rotazione lunga o permanenti) associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 170 euro/ettaro;
- c. Colture annuali: grandi colture, leguminose di pieno campo: 420 euro/ettaro;
- d. Foraggiere annuali; 200 euro/ettaro;
- e. Orticole: 600 euro/ettaro;
- f. Vite: 800 euro/ettaro;
- g. Coltivazioni arboree da frutto: 800 euro/ettaro.
- h. Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione) tale importo fa riferimento al mantenimento delle siepi.

L'aiuto riferito al punto h-siepi è legato agli investimenti effettuati dall'agricoltore successivamente alla presentazione della domanda e può essere richiesto dall'annualità successiva alla realizzazione degli investimenti. L'impegno termina comunque alla scadenza dei 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale riferito esclusivamente alle razze e con quelli della misura 13.

È prevista la regressività dei premi per effetto delle economie di scala che si ottengono su alcune voci di costo come mostrato nei calcoli.

Il premio, quindi, è concesso secondo tale regola:

- a. primi 25 ettari: 100% del premio;
- b. dal 26 ettaro si procede con una riduzione del 1% per ogni ettaro aggiuntivo fino al 45 ettaro;
- c. oltre il 45 ettaro: 80% del premio-

La regressività è giustificata nei calcoli solamente per le colture di cui alla tipologia a-pascoli, b-prati, c-colture annuali e d-foraggiere annuali, del su richiamato elenco puntato.

La regressività non viene applicata alle restanti tipologie e-orticole, f-vite, g-colture arboree da frutto e h-siepi.

#### □ **Condizioni di ammissibilità (11. 1 Conversione)**

La concessione del sostegno è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del 1307/2013 e del DM nazionale di recepimento;

2. Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l'agricoltura biologica, riconosciuto dall'Autorità nazionale. La relativa notifica al SIB deve essere precedente o concomitante al rilascio della domanda di aiuto. In caso di proroga della scadenza della presentazione delle domande si intende prorogata anche la relativa notifica al SIB a patto che la data di inizio dell'attività Bio resti fissata al 15 di maggio;
3. Nel caso delle aziende zootecniche l'iscrizione deve essere estesa anche all'allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche);
4. Essere intestatario di un fascicolo aziendale SIAN;
5. Garantire idoneo titolo di possesso delle superfici oggetto dell'impegno (SOI) per almeno 5 anni. Si considerano superfici impegnate quelle per le quali viene richiesto il premio con la domanda di aiuto;
6. la superficie minima per l'accesso alla misura è pari ad 1 ettaro.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui al presente bando devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di ammissibilità costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

#### □ **Impegni del Beneficiario (11. 1 Conversione)**

Il pagamento dell'aiuto è subordinato, oltre che al rispetto degli obblighi di carattere generale sopra riportati, anche al rispetto dei seguenti impegni:

1. Rispettare le condizioni di baseline e cioè i requisiti di condizionalità ed altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dal PSR-Molise;
2. Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E' obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l'impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopraccitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;

3. Fatte salve l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, i beneficiari non possono variare le superfici oggetto dell'impegno iniziale (SOI) (domanda di aiuto/sostegno I anno). In caso di variazione in diminuzione si applica quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento UE 640/2014;
4. In caso di animali assoggettarsi ai minimi e massimi di UBA/ettaro previsti dal presente bando e correttamente indicati nel registro stalla;
5. Effettuare il pascolamento rispettando un carico bestiame non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro, in caso di superfici richieste a premio a pascolo e prato pascolo, di cui ai punti a), e b) dell'elenco riferito all' "Importo degli aiuti". Le operazioni di pascolamento devono essere riportate nel quaderno di campagna registrando le date di inizio e fine del pascolamento, gli animali portati al pascolo e le superfici interessate e laddove previsto deve essere acquisito, nel fascicolo aziendale, il certificato di monticazione;
6. Mantenimento di fasce inerbite e/o fiorite e di siepi realizzate per attenuare l'effetto deriva proveniente da aziende confinanti e per migliorare lo stato della biodiversità e del paesaggio. Le operazioni di sfalcio o di potatura devono avvenire secondo modi e tempi che non arrechino disturbo alla fauna selvatica ed in particolare alla nidificazione ed allevamento dei piccoli;
7. La certificazione da parte di un organismo terzo;
8. Ricorso ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici al primo anno ed al quinto anno d'impegno ed in particolare per le fertilizzazioni, la prevenzione e cura delle malattie delle piante e degli animali. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
9. Analisi dei terreni al primo anno ed al quinto anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale "Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)". L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
10. Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale;
11. Registrazioni, laddove possibile, su sistemi telematici e/o banche dati on-web.

#### **Intervento 11.2.2 "Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica"**

##### **□ Descrizione intervento**

Il sostegno è concesso agli agricoltori che mantengono le superfici agricole e gli allevamenti con pratiche dell'agricoltura biologica. L'obiettivo è quello di mantenere le superfici biologiche regionali soprattutto quelle delle aree interne.

##### **□ Importo degli aiuti**

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato di seguito riportato:

- a. Pascoli associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 120 euro/ettaro;
- b. Prati (temporanei, a rotazione lunga o permanenti) associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 150 euro/ettaro;
- c. Colture annuali: grandi colture, leguminose di pieno campo: 380 euro/ettaro;
- d. Foraggiere annuali 180 euro/ettaro;
- e. Orticole: 550 euro/ettaro;
- f. Vite: 750 euro/ettaro;
- g. Coltivazioni arboree da frutto o da vivaio (con o senza copertura): 750 euro/ettaro;
- h. Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione) tale importo fa riferimento al mantenimento delle siepi.

L'aiuto riferito al punto h-siepi è legato agli investimenti effettuati dall'agricoltore successivamente alla presentazione della domanda e può essere richiesto dall'annualità successiva alla realizzazione degli investimenti. L'impegno termina comunque alla scadenza dei 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale riferito esclusivamente alle razze e con quelli della misura 13.

È prevista la regressività dei premi per effetto delle economie di scala che si ottengono su alcune voci di costo come mostrato nei calcoli.

Il premio, quindi, è concesso secondo tale regola:

- d. primi 25 ettari: 100% del premio;
- e. dal 26 ettaro si procede con una riduzione del 1% per ogni ettaro aggiuntivo fino al 45 ettaro;
- f. oltre il 45 ettaro: 80% del premio.

La regressività è giustificata nei calcoli solamente per le colture di cui alla tipologia a-pascoli, b-prati, c-colture annuali e d-foraggiere annuali, del su richiamato elenco puntato.

La regressività non viene applicata alle restanti tipologie e-orticole, f-vite, g-colture arboree da frutto o da vivaio e h-siepi.

#### ☐ **Condizioni di ammissibilità (11. 2 Mantenimento)**

La concessione del sostegno è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del 1307/2013 e del DM nazionale di recepimento;
2. Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l'agricoltura biologica, riconosciuto dall'Autorità nazionale con notifica al SIB allo stato di "pubblicata" alla data della domanda. In caso di proroga della scadenza della presentazione delle domande si intende prorogata anche la relativa notifica al SIB a patto che la data di inizio dell'attività Bio resti fissata al 15 di maggio;

3. Nel caso delle aziende zootecniche l'iscrizione deve essere estesa anche all'allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche);
4. Essere intestatario di un fascicolo aziendale SIAN;
5. Garantire idoneo titolo di possesso delle superfici oggetto dell'impegno (SOI) per almeno 5 anni. Si considerano superfici impegnate quelle per le quali viene richiesto il premio con la domanda di aiuto;
6. La superficie minima per l'accesso alla misura è pari ad 1 ettaro.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui al presente bando devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di ammissibilità costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

#### □ ***Impegni del Beneficiario (11. 2 Mantenimento)***

Il pagamento dell'aiuto è subordinato, oltre che al rispetto degli obblighi di carattere generale sopra riportati, anche al rispetto dei seguenti impegni:

1. Rispettare le condizioni di baseline e cioè i requisiti di condizionalità ed altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dal PSR-Molise;
2. Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E' obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l'impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopracitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
3. In caso di animali assoggettarsi ai minimi e massimi di UBA/ettaro previsti dal presente bando e correttamente indicati nel registro stalla;
4. Effettuare il pascolamento rispettando un carico bestiame non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro, in caso di superfici richieste a premio a pascolo e

prato pascolo, di cui ai punti a), e b) dell'elenco riferito all' "Importo degli aiuti". Le operazioni di pascolamento devono essere riportate nel quaderno di campagna registrando le date di inizio e fine del pascolamento, gli animali portati al pascolo e le superfici interessate e laddove previsto deve essere acquisito, nel fascicolo aziendale, il certificato di monticazione;

5. Mantenimento di fasce inerbite e/o fiorite e di siepi realizzate per attenuare l'effetto deriva proveniente da aziende confinanti e per migliorare lo stato della biodiversità e del paesaggio. Le operazioni di sfalcio o di potatura devono avvenire secondo modi e tempi che non arrechino disturbo alla fauna selvatica ed in particolare alla nidificazione ed allevamento dei piccoli;
6. La certificazione da parte di un organismo terzo;
7. Ricorso ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici al primo anno ed al quinto anno d'impegno ed in particolare per le fertilizzazioni, la prevenzione e cura delle malattie delle piante e degli animali. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
  - a. Analisi dei terreni al primo anno ed al quinto anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale "Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)". L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
8. Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale;
9. Registrazioni, laddove possibile, su sistemi telematici e/o banche dati on-web.

#### **Articolo 9 bis - Termini di presentazione delle domande**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) specificando la tipologia di intervento a cui si intende aderire e se si tratta di prima domanda di aiuto o di domanda di conferma. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del 16 MAGGIO 2016 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nella stesso anno, **non** può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- ☐ si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;

- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.

## **Articolo 10 - Altre informazioni sulla misura**

### ***- Decorrenza e durata degli impegni***

Gli impegni decorrono a far data dal 15 maggio riferito all'anno della prima domanda di sostegno e devono essere rispettati per 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

### ***- Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento***

Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e foto interpretazione.

Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.

Per approfondimenti si rimanda alle ISTRUZIONI OPERATIVE emanate da AGEA, con oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del regolamento UE 1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 - Campagna 2016.

### ***- Responsabile del Procedimento***

Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie per le quali la Regione ha assunto la delega è il Responsabile della Misura.

Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

### ***- Conservazione delle domande di sostegno***

Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo domanda” presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda;

### ***- Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)***

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile di Misura entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

#### ***- Trasferimento di Azienda***

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo la concessione dell'aiuto e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità. Ciò comporta, fatti salvi i casi di rettifica consentiti dall'OP, la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

#### ***- Pagamento dell'aiuto***

L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 o dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

#### **- Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)**

È prevista una clausola di revisione per gli interventi della misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013,

- al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.
- nei casi in cui la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione regionale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### **- Ampliamenti**

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 11 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva. In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura. Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura. Non è considerato ampliamento l'acquisizione per trasferimento di superficie oggetto già di impegno nelle modalità definite nel precedente punto "Trasferimento di azienda".

#### **- Domanda di Pagamento**

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale. Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare riferita alle diverse annualità e consultabile sul sito SIAN.

#### **- Criteri di selezione**

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalle sottomisure 11.1 e 11.2 non si prevedono criteri di selezione.

#### **- Riduzioni ed esclusioni**

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalle sottomisure 11.1 e 11.2 del PSR del Molise 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

### **- Errori palesi**

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- ☐ numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- ☐ descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- ☐ eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione effettua la registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, in un apposito elenco, finalizzato a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

#### ***- Disposizioni***

Per quanto attiene le sottomisure 11.1 e 11.2 del PSR-Molise 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Le risorse finanziarie non utilizzate nel presente bando restano nelle disponibilità della misura 11 e possono essere utilizzate per successivi bandi.

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: [adgpsr@regione.molise.it](mailto:adgpsr@regione.molise.it).

#### ***- Informativa sul trattamento dei dati personali***

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

1. i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2. la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.